

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****DECRETO 18 luglio 2012**

**Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilita'. (12A11455)**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonché in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305 del 23 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

Adotta il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello spazio economico europeo

#### Art. 1

1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I motori ad accensione spontanea, non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna, possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilita' secondo la procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei commi da 1 a 5.»;

b) all'art. 10:

1) al comma 1-bis, il secondo periodo e' soppresso;

2) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti: «1-ter. In deroga all'art. 9, commi 3-octies, 3-decies e 4-bis, e' consentita l'immissione sul mercato dei seguenti motori per le automotrici e le locomotive, esclusivamente nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorita' nazionale che rilascia l'omologazione, accetti che l'uso di un motore di sostituzione che risponde ai requisiti della fase piu' recente di emissioni applicabile nell'automotrice ferroviaria o nella locomotiva in questione comportera' significative difficolta' tecniche :

a) motori di sostituzione conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie e locomotive che:

non sono conformi alle prescrizioni della fase III A, o sono conformi alle prescrizioni della fase III A, ma non alle prescrizioni della fase III B;

b) motori di sostituzione che non sono conformi ai limiti della fase III A, qualora siano destinati a sostituire motori per automotrici ferroviarie senza controllo di guida e incapaci di movimento autonomo, purché tali motori di sostituzione siano conformi a prescrizioni non inferiori alle prescrizioni rispettate dai motori installati sulle automotrici ferroviarie esistenti dello stesso tipo.

1-quater. Una marcatura con la menzione «Motore di sostituzione» e recante l'unico riferimento alla deroga associata e' apposta sui motori contemplati dal comma 1-bis o 1-ter.

c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. E' consentita l'immissione sul mercato dei motori definiti nella sezione 1, lettera A, punti i), ii) e v), dell'allegato I, in regime di flessibilita', conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII.»;

d) l'allegato XIII e' modificato conformemente all'allegato del presente decreto.

#### Art. 2

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Ciaccia

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  
Catania

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Clini

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2012  
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,  
registro n. 12, foglio n. 181

Allegato

La sezione 1 dell'allegato XIII del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 97/68/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:

#### "1. AZIONI DELL'OEM

1.1. Fatta eccezione per la fase III B, l'OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilita', ad eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, chiede a qualsiasi autorita' che rilascia l'omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente piu' recente, non supera i valori massimi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2.

1.1.1. Il numero di motori immesso sul mercato in regime di flessibilita' non supera, per ogni categoria di motore, il 20% del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque anni, la media e' calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha immesso macchine sul mercato dell'Unione.

1.1.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.1.1. e ad eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l'OEM ha facolta' di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:

Categoria di motore P (kW)	Numero di motori
19 ≤ P < 37	200

$37 \leq P < 75$	150
$75 \leq P < 130$	100
$130 \leq P \leq 560$	50

1.2. Durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall'inizio di detta fase, ad eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l'OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilita' chiede a qualsiasi autorita' di omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell'OEM. Le quantita' di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente piu' recente, non superano le quantita' indicate ai punti 1.2.1 e 1.2.2.

1.2.1. Il numero di motori immesso sul mercato in regime di flessibilita' non supera, per ogni categoria di motore, il 37,5% del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall'OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell'Unione macchine per meno di cinque anni, la media e' calcolata sulla base del periodo in cui l'OEM ha immesso macchine sul mercato dell'Unione.

1.2.2. Quale alternativa opzionale al punto 1.2.1., l'OEM ha facolta' di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un numero fisso di motori ad uso esclusivo dell'OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:

Categoria di motore P (kW)	Numero di motori
$37 \leq P < 56$	200
$56 \leq P < 75$	175
$75 \leq P < 130$	250
$130 \leq P \leq 560$	125

1.3. Per quanto riguarda i motori destinati alla propulsione di locomotive, durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall'inizio di detta fase, un OEM ha facolta' di richiedere per i propri costruttori di motori l'autorizzazione ad immettere sul mercato un massimo di sedici motori ad uso esclusivo dello OEM. L'OEM puo' inoltre chiedere l'autorizzazione per i suoi costruttori di motori ad immettere sul mercato un massimo di dieci motori ulteriori con potenza nominale superiore a 1800kW da installare su locomotive destinate esclusivamente ad essere utilizzate nella rete del Regno Unito. Si considerera' che le locomotive soddisfano tale requisito solo se sono in possesso o sono in grado di ottenere un certificato

di sicurezza per il funzionamento nella rete del Regno Unito.

Tale autorizzazione e' concessa solo in presenza di motivi tecnici che rendono impossibile ottemperare ai limiti di emissione della fase III B.

1.4. Nella richiesta all'autorita' di omologazione, l'OEM include le seguenti informazioni:

a) un campione delle marcature da applicare su ogni esemplare di macchina mobile non stradale su cui sara' installato un motore immesso sul mercato in regime di flessibilita'. Le marcature recano il testo seguente: "MACCHINA n. ... (numero sequenziale delle macchine) SU ... (numero totale di macchine nella rispettiva fascia di potenza) DOTATA DI MOTORE n. ... CON OMOLOGAZIONE (direttiva 97/68/CE) n. ...

b) un campione della marcatura aggiuntiva da applicare al motore e recante la dicitura indicata al punto 2.2..

1.5. L'OEM fornisce all'autorita' che rilascia l'omologazione ogni informazione necessaria relativa all'attuazione del regime di flessibilita' che l'autorita' che rilascia l'omologazione possa richiedere per adottare una decisione.

1.6. L'OEM fornisce alle autorita' degli Stati membri che rilasciano l'omologazione, su loro richiesta, ogni informazione di cui esse hanno bisogno per confermare la correttezza della dichiarazione o della marcatura relativa all'immissione sul mercato di un motore in regime di flessibilita'.".

==21.11.2012===== Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ===== 15:15:18==

Stampa

Chiudi